

ACCORDO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Al fine di dare attuazione all'articolo 28 della Convenzione tra il Governo della Repubblica di Lituania ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 4 aprile 1996 (qui di seguito "la Convenzione"), le autorità competenti della Lituania e dell'Italia, desiderose di migliorare gli strumenti dello scambio di informazioni in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

Le autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie a dare attuazione alle disposizioni dell'Articolo 28 della Convenzione.

Ai fini del presente Accordo, le definizioni di scambio di informazioni su richiesta, automatico e spontaneo sono quelle fornite dal Commentario al paragrafo 1 dell'art. 26 del Modello di Convenzione Fiscale dell'OCSE.

Articolo 2

Scambio su Richiesta

Le informazioni saranno fornite su richiesta per le finalità indicate all'Articolo 1. Le autorità competenti forniranno le informazioni su richiesta al più presto.

Se l'autorità competente interpellata non riesce ad ottenere ed a fornire le informazioni, incluso il caso in cui essa incontri ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornirle, essa ne darà informazione all'autorità competente richiedente, possibilmente entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, spiegando le ragioni che impediscono di dar seguito alla richiesta.

la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto e, se possibile, fornirà una stima dei tempi necessari a rispondere alla richiesta.

Lo scambio di informazioni può includere le informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari, procuratori o persone che agiscono in qualità di agenti o fiduciari oppure le informazioni che si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 3

Scambio Automatico di Informazioni

L'autorità competente di ciascuno Stato fornirà automaticamente, per quanto possibile e sulla base delle informazioni di cui dispone nel rispetto della normativa e della prassi nazionali, all'autorità competente dell'altro Stato, senza necessità di alcuna preventiva richiesta, informazioni concernenti persone fisiche, persone giuridiche ed ogni altro soggetto e relative alle categorie di reddito previste dalla Convenzione.

Se le informazioni non possono essere fornite automaticamente, potranno essere scambiate su base spontanea ai sensi dell'articolo 4.

Le informazioni saranno fornite utilizzando il formato magnetico dell'OCSE o altro formato OCSE successivamente concordato.

Le informazioni oggetto di scambio dovranno comprendere anche dati personali (ad es. nome e cognome, data e luogo di nascita), codice fiscale o altri codici identificativi utilizzati a fini fiscali, se disponibili.

Le informazioni saranno fornite al più presto al termine di ciascun anno solare.

A condizione di reciprocità, le autorità competenti si scambieranno informazioni a partire dai dati che si riferiscono all'anno solare 2003.

Articolo 4

Scambio Spontaneo di Informazioni

Le autorità competenti possono fornirsi reciprocamente, senza necessità di alcuna richiesta preventiva, informazioni concernenti persone fisiche, persone giuridiche ed altri soggetti, ottenute durante l'ordinaria attività amministrativa, così come previsto dall'articolo 28 della Convenzione.

Se le informazioni fornite risultano rilevanti ai fini della definizione della posizione fiscale di un contribuente da parte di una o dell'altra autorità competente, esse se ne daranno comunicazione, laddove possibile.

Articolo 5

Limiti allo Scambio di Informazioni

Se le informazioni fornite non sono corrette o non avrebbero dovuto essere trasmesse, l'autorità competente ricevente ne dovrà essere informata senza ritardo.

Trovano in ogni caso applicazione i limiti allo scambio di informazioni previsti dall'articolo 28 della Convenzione.

Articolo 6
Lingua dello Scambio di Informazioni

Le richieste di informazioni saranno redatte in inglese o accompagnate da una traduzione in inglese.

Lo scambio di informazioni automatico e spontaneo così come le informazioni scambiate su richiesta saranno redatte in inglese o accompagnate da una traduzione in inglese delle informazioni rilevanti in esse contenute.

Articolo 7
Autorità Competenti

Allo scopo di dare attuazione all'articolo 28 della Convenzione, le autorità competenti sono:

In Lituania:

State Tax Inspectorate
under the Ministry of Finance
Vasario 16 – osios 15
01514 Vilnius (Lituania)

In Italia:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione Relazioni Internazionali
Via Pastrengo, 22
00185 Rome (Italy)

Le richieste di informazioni e le informazioni fornite su richiesta, spontaneamente o automaticamente dovranno essere indirizzate a:

In Lituania:

**State Tax Inspectorate
under the Ministry of Finance
International Information Exchange Division
Vasario 16 – osios 15
01514 Vilnius (Lituania)**

In Italia:

Per le informazioni scambiate su richiesta, spontaneamente e automaticamente:	Per le informazioni scambiate su richiesta e spontaneamente:
Agenzia delle Entrate Unità Centrale Verifica Ricerca e Analisi Cooperazione Internazionale Via Cristoforo Colombo, 442 00145 Roma (Italia)	Guardia di Finanza –Comando Generale – II Reparto- Ufficio Antifrode e Cooperazione Internazionale. Viale XXI Aprile, 51 00162 Roma (Italia)

Articolo 8

Consultazioni

Le autorità competenti si consulteranno ogni qualvolta ciò risulterà necessario per facilitare l'attuazione degli obblighi previsti dal presente Accordo.


Articolo 9

Entrata in vigore, Modifiche e Cessazione degli effetti

Il presente Accordo si applica dalla data della sua firma, per un periodo di tempo indeterminato. Può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le autorità competenti. Cesserà di avere effetto sei mesi dopo la data in cui una delle autorità competenti notifica all'altra la sua intenzione di denunciarlo.

Il presente Accordo è fatto in duplice copia nelle lingue lituana, italiana ed inglese. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per l' Autorità competente
della Lituania



Per l' Autorità competente
dell'Italia

